

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE NOMINE

Articolo 1

Disposizioni Preliminari

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per le nomine costituito , giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Bolzoni S.p.A assunta in data 27 aprile 2012 , ai sensi del disposto dell' articolo 5.P.1 del Codice di Autodisciplina .

Articolo 2

Comitato per le nomine

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre amministratori non esecutivi , la maggioranza dei quali indipendenti. Esso resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione o in caso di sua mancata determinazione per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di amministratori di Bolzoni S.p.A. I componenti del Comitato potranno essere discrezionalmente revocati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Presidenza

Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Presidente al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e guidare lo svolgimento delle relative riunioni.

Articolo 4

Compiti del Comitato

Il Comitato ha il compito, come previsto dall'art. 5.P.1. del Codice di autodisciplina ,di formulare pareri al Consiglio di amministrazione in merito alla dimensione ed alla composizione del Consiglio ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno sia ritenuta opportuna, nonché sugli argomenti di cui agli art. 1.C.3 e 1.C.4 del Codice di autodisciplina

Articolo 5

Riunioni

Il Comitato è convocato presso la sede sociale (o in altro luogo indicato dal Presidente) dal Presidente o su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato mediante raccomandata a mano e/o fax e/o e-mail cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima, salvo rinuncia ai termini da parte di tutti i componenti. In ogni caso, la partecipazione dei componenti alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente regolamento.

L'avviso di convocazione potrà anche omettere l'ordine del giorno. Il Comitato, comunque, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente che sarà nominato dai presenti.

Le adunanze del Comitato possono svolgersi per video o tele conferenza. Il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti che non ne sono componenti con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno.

Articolo 6

Deliberazioni

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 7

Verbalizzazioni

Le riunioni del Comitato devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, sono firmati da chi presiede.

Articolo 8

Compensi

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il Consiglio di amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

Articolo 9

Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione.